

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Articolo 10 della legge sulle dogane (LD)

Articolo 74 capoverso 1 cifra 8 della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:

Amministrazione federale delle dogane AFD

Direzione generale delle dogane

Monbijoustrasse 40

3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch

www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Principio.....	3
2	Dazi sull'importazione di merci svizzere di ritorno	3
3	IVA sull'importazione di merci svizzere di ritorno	4

1 Principio

A determinate condizioni, le merci svizzere di ritorno sono ammesse nel territorio doganale in franchigia di dazio e in esenzione da imposta. Le disposizioni della legislazione doganale differiscono tuttavia da quelle della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Per "territorio doganale" s'intendono il territorio della Svizzera (senza le valli di Samnaun e Sampuoir) nonché il Principato del Liechtenstein e il comune di Büsingen (territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali).

Le spiegazioni qui appresso non valgono per i beni perfezionati, lavorati, trasformati, riparati, condizionati, calibrati, regolati e controllati all'estero. Essi non sono considerati merci svizzere di ritorno.

2 Dazi sull'importazione di merci svizzere di ritorno

2.1 Sono ammesse in franchigia di dazio le merci esportate dalla libera pratica interna e reimportate intatte nel territorio doganale. I beni sono reputati intatti anche se sono stati usati all'estero.

Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia di dazio se rispedite a causa di un difetto accertato all'atto della trasformazione all'estero.

Le merci di ritorno che non sono rispedito al mittente originario sono ammesse in franchigia di dazio solo se vengono reimportate entro cinque anni dalla stesura della dichiarazione d'esportazione.

I dazi riscossi all'esportazione vengono restituiti dall'ufficio doganale d'entrata verso presentazione della decisione d'imposizione. Gli importi versati per effetto dell'esportazione devono essere rimborsati.

2.2 La franchigia doganale prevista per le merci svizzere di ritorno deve essere rivendicata nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. Le dichiarazioni d'esportazione nonché i documenti commerciali rilasciati in correlazione con l'esportazione e la reimportazione (fatture, bollettini di consegna, lettere di vettura, ecc.) vanno allegati alla domanda.

2.3 Le domande di ammissione in franchigia di dazio come merci svizzere di ritorno presentate a posteriori possono essere prese in considerazione se vengono inoltrate all'ufficio doganale d'entrata entro 30 giorni dal momento in cui i beni non si trovano più sotto controllo doganale o alla direzione di circondario competente per l'ufficio doganale d'entrata entro 60 giorni dalla stesura della dichiarazione d'importazione. L'originale della dichiarazione d'importazione va allegato alla domanda. Per le merci svizzere di ritorno occorre presentare i documenti indicati alla cifra 2.2.

Dall'importo da restituire viene dedotta una tassa. Essa ammonta al 5% dell'importo della restituzione, al minimo 30 franchi e al massimo 500 franchi. In caso di restituzione secondo l'articolo 34 LD la tassa si fonda sul tempo impiegato e ascende al minimo a 22 franchi.

3 IVA sull'importazione di merci svizzere di ritorno

- 3.1 Sono ammesse in esenzione da imposta le merci svizzere di ritorno esportate dalla libera pratica interna e rispedite intatte al mittente originario in territorio svizzero, purché non siano state esonerate dall'imposta per effetto dell'esportazione. I beni sono reputati intatti anche se sono stati usati all'estero.

Le rispeditizioni a causa di difetti accertati soltanto all'atto della trasformazione dei beni all'estero sono esonerate dall'imposta anche se le merci difettose vengono reimportate dopo aver subito modificazioni.

L'esenzione dall'imposta non viene concessa se le merci di ritorno non sono rispediti al mittente originario in territorio svizzero.

- 3.2 All'importazione delle merci svizzere di ritorno l'imposta, purché ascenda a 100 franchi o più, è in un primo momento riscossa. L'esenzione avviene mediante restituzione. Questo perché i beni esportati dal territorio svizzero sono generalmente esonerati dall'imposta. Se fosse possibile reimportare incondizionatamente tali merci in esenzione da imposta, sul mercato svizzero potrebbero essere immessi beni non tassati.

- 3.3 La restituzione dell'imposta riscossa sulle merci svizzere di ritorno avviene a posteriori. A tal riguardo occorre operare la distinzione qui appresso.

- 3.3.1 Se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per le merci di ritorno importate, l'Amministrazione federale delle dogane non restituisce l'imposta riscossa all'atto della reimportazione. Egli deve dedurla come imposta precedente nel conteggio con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'amministrazione fiscale del Principato del Liechtenstein.

- 3.3.2 Tutti gli altri importatori possono chiedere la restituzione dell'imposta riscossa all'atto della reimportazione se i beni non sono stati esonerati dall'imposta per effetto dell'esportazione. Siffatte domande devono essere presentate, entro cinque anni dal termine dell'anno civile in cui è avvenuta la reimportazione, alla direzione di circondario competente per l'ufficio doganale d'entrata. A seconda del suo statuto fiscale, l'importatore deve procedere come segue:

- importatore assoggettato all'imposta sul valore aggiunto

Nella domanda egli deve menzionare che non può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta riscossa sulle merci di ritorno importate, che non ha fatto valere l'esenzione dall'imposta per effetto dell'esportazione e che non la chiederà nemmeno in futuro. Deve inoltre comunicare se ha esportato il bene in base a un contratto di vendita o di commissione e se lo ha fabbricato personalmente prima dell'esportazione oppure se lo ha acquistato da un terzo in territorio svizzero o all'estero.

- importatore non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto

Nella domanda egli deve indicare se ha acquistato le merci di ritorno in territorio svizzero, se le ha ricevute in regalo, se le ha fabbricate o importate personalmente e se le ha usate prima dell'esportazione.

- Se l'importatore ha acquistato le merci di ritorno presso un venditore assoggettato all'imposta in territorio svizzero e le ha esportate senza usarle, il venditore deve confermare, compilando il modulo 52.66, che ha fatto tassare la vendita presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'amministrazione fiscale del Principato del Liechtenstein, che non ha fatto valere l'esenzione dall'imposta per effetto dell'esportazione e che non la chiederà nemmeno in futuro. L'attestazione deve essere allegata alla domanda.
- Se a suo tempo l'importatore ha importato le merci di ritorno dall'estero, occorre allegare alla domanda il documento d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata) con il quale l'invio è stato tassato.

Bisogna inoltre indicare il conto bancario o postale oppure allegare una polizza di versamento.

La restituzione dell'imposta sul valore aggiunto è esente da tasse.

3.4 Alla domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti:

- il documento d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata), con il quale la merce di ritorno è stata tassata alla reimportazione;
- il documento d'esportazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata);
- altri documenti commerciali rilasciati in correlazione con l'esportazione e la reimportazione (fatture, bollettini di consegna, ecc.).

L'ufficio doganale può richiedere altri documenti.